



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 27552 del 27.2. 2015

Alla CCIAA La Spezia
Ufficio Registro Imprese
Trasmessa via PEC

e, p.c.:

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
D. G. per la vigilanza sulle Autorità portuali
Trasmessa via PEC: dg.porti@pec.mit.gov.it

Rif. Nota n° 1472 del 9.2.2015

OGGETTO: quesiti in merito all'iscrizione all'elenco dei Raccomandatari marittimi ed al Registro Imprese – quorum costitutivo per la Commissione di tenuta dell'elenco – applicazione del silenzio assenso.

Si fa riferimento alla richiesta di istruzioni da parte di codesta Camera di commercio in merito ai quesiti sottoposti all'attenzione dello scrivente Ministero e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota in riferimento.

In proposito si fa presente e si ribadisce, in via preliminare, che la competenza specifica in materia di Raccomandatari marittimi è essenzialmente e precipuamente in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui la presente è indirizzata per conoscenza, tenuto conto che lo scrivente è chiamato, ai sensi della normativa di settore, unicamente a partecipare con un proprio rappresentante alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 483/2001.

Pertanto, in linea generale, non si può che rimandare alla determinante valutazione del predetto Dicastero l'esame specifico dei quesiti in questione, per i quali lo scrivente ritiene di esprimersi unicamente per quanto concerne gli aspetti che ineriscono il Registro delle Imprese camerale.

Con riguardo quindi al primo quesito, che concerne la possibilità di mantenere l'iscrizione nell'apposito elenco anche in caso di inattività del raccomandatario, si concorda con l'avviso espresso a suo tempo dall'allora Ministero dei Trasporti alla CCIAA di Ravenna nel 2007, nonchè confermato, per quanto di competenza, dallo scrivente con propria nota n. 9949 del 26.10.2007.



In particolare, peraltro, si evidenzia che con detta nota ministeriale alla quale codesta Camera fa riferimento, lo scrivente non ha inteso circoscrivere questa possibilità al solo caso che la mancata iscrizione al R.I. camerale sia giustificata da specifici eventi (quali, ad esempio, l'attività di raccomandatario esercitata alle dipendenze di un'impresa) ma anzi, nella sostanza, ha affermato di ritenere opportuno, prima di procedere ad una cancellazione dall'elenco per inattività riscontrata al R.I., che i competenti uffici camerali facciano un'attenta valutazione delle circostanze sottese a detta inattività.

Peraltro, la mancanza di un termine *decadenziale* al requisito abilitante all'iscrizione nell'elenco in questione (superamento dell'esame orale previsto dall'art. 9, lettera g) della legge n. 135/1977), avvalora ancor più l'avviso dello scrivente che sia possibile mantenere l'iscrizione nell'elenco anche in caso di inattività del raccomandatario, iniziale e/o successiva.

Altro discorso è invece il pagamento della cauzione richiesta dalla predetta legge ai fini dell'iscrizione nell'elenco (art. 8, lettera c)).

Sotto questo aspetto, infatti, non si ritiene possibile una lettura *evoluta* della norma che consenta, cioè, l'iscrizione all'elenco ed il suo mantenimento in carenza della cauzione, nel caso in cui l'attività non venga esercitata: pertanto, a normativa vigente, è parere dello scrivente che dovrà darsi esecuzione al dettato dell'articolo in questione, pena l'applicazione della disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 11 della richiamata legge n. 135.

Anche con riguardo al successivo secondo quesito posto da codesta Camera – maggioranza richiesta per la corretta costituzione della Commissione camerale per la tenuta dell'elenco – lo scrivente non ritiene possibile, a legislazione vigente, una lettura *evoluta* della norma che consenta, cioè, una valida costituzione di detto organo giudicante con un numero di componenti inferiore a quello previsto dall'art. 7 : tuttavia, come per l'argomento precedente che concerne il versamento della cauzione, non può che rimandarsi alle superiori determinazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Da ultimo, per quanto riguarda la possibilità che "...una volta sostenuto l'esame, sia applicabile il principio del silenzio assenso previsto dalla legge 241/1990 per le domande relative alle iscrizioni nell'elenco dei raccomandatari marittimi", lo scrivente ritiene di esprimere parere negativo sulla circostanza che detto istituto del *silenzio assenso* ricorre, in linea generale, nei casi in cui il legislatore attribuisce all'inerzia dell'amministrazione il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato.

Per quest'ultimo, infatti, il silenzio assenso va a rappresentare un rimedio all'inattività dell'amministrazione, che si risolve in un risultato a lui direttamente favorevole sul piano sostanziale; mentre, nel caso prospettato da codesta Camera, non si rileva alcuna inerzia da parte dell'amministrazione a cui si debba far fronte con detto istituto.

Stante quanto sopra esposto, si ribadisce che ogni ulteriore e, se del caso difforme, valutazione delle questioni poste all'attenzione con la nota in riferimento, è rimessa all'esame del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale organo competente per legge nella materia in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)